



Il Direttore Generale

Prot. n. 1048.11/2020 GC/ac

Roma, 12 marzo 2020

Ai Direttori e Presidenti
delle Associazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro Sedi

Invio alcuni chiarimenti sui provvedimenti disposti con DPCM dell'11 marzo 2020.

Cordiali saluti

Giuseppe Capanna

Allegati n. 2

Luoghi di lavoro. Divieti

1. Il **DPCM 11 marzo 2020** non obbliga il Sistema Confesercenti a sospendere le proprie attività a livello nazionale e territoriale. Il Sistema Confesercenti può, però, nei limiti dell'attuale regolamentazione (12 marzo 2020) avviare percorsi per (i) accedere, ove possibile, al regime di **lavoro agile** ex d.lgs. 81/2017, (ii) il **godimento imposto di ferie** maturate e, in alcuni casi, eccezionalmente, maturande, (iii) accedere agli strumenti di **sostegno al reddito** (CIG, CIGS, FIS, CIGD, CIGD regionali).
2. Vigè il divieto generale che abbiamo definito per i lavoratori e i collaboratori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, di cui al DPCM 8 marzo 2020, n. CCC, art. 1, lett. b) e successive modifiche, di ingresso nei luoghi di lavoro del Sistema Confesercenti e di svolgimento dello smart working. Tali lavoratori comunicheranno al proprio datore di lavoro il proprio stato di malattia secondo le normali prassi aziendali e in conformità alle norme di legge e di contratto collettivo.
3. Vigè altresì il divieto di svolgere incontri, eventi, conferenze, seminari, lezioni e riunioni presso i luoghi di lavoro del Sistema Confesercenti. Tali incontri, eventi e/o riunioni si potranno svolgere, in via digitale o conferenza telefonica.

Smart working

4. Il lavoratore può svolgere le proprie mansioni secondo le modalità del lavoro agile di cui al d.lgs. 81/2015 e al DPCM 8 marzo 2020 (qui anche "smart working").
5. Il lavoratore svolgerà le proprie mansioni in smart working, di norma, presso il proprio domicilio o, all'occorrenza, presso altro luogo che dovrà essere previamente comunicato al datore di lavoro nella persona del proprio coordinatore, con un preavviso di almeno due giorni.
6. Le fasce orarie di collegamento da remoto per lo smart working possono essere definite.
7. Il lavoratore potrà far uso anche della propria strumentazione informatica. Tale strumentazione informatica è, in ragione dell'art. 4 della l. 300/1970, considerato la modalità mediante cui si può rendere la propria prestazione lavorativa. A tal fine, si deve avere correttamente introdotto la regolamentazione in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo UE 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 d.lgs. n. 101/2018).
8. Durante la prestazione lavorativa resa in smart working, il lavoratore verrà assoggettato al regime INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché alla tutela contro l'infortunio in itinere. Il lavoratore, a tal fine, ex DPCM 8 marzo 2020, si considera informato e formato in merito ai rischi generici e specifici connessi allo svolgimento della prestazione.

Ferie imposte

9. A oggi, **12 marzo 2020**, non esiste una norma generale sulle ferie imposte. La prassi aziendale o la contrattazione collettiva possono determinare situazioni eccezionali in cui si può far ricorso al godimento forzato, anche collettivo, di ferie maturate. Risultano casi aziendali in cui persino le ferie maturande (in acconto) sono considerate utili per tale imposizione.
10. In attesa di norme di legge o di indicazioni da parte delle autorità di vigilanza, sarebbe auspicabile che il Sistema Confesercenti facesse rinvio alle prassi aziendali o alla contrattazione collettiva, anche territoriale/aziendale, per determinare, data l'emergenza, il godimento imposto delle ferie.

Sostegno al reddito

11. Il DL 9/2020 ha regolato la materia per alcune aree del paese. Sappiamo, però, che a breve, verrà definito un nuovo regime per tutto il territorio nazionale.
12. Nelle aree non coperte dal DL 9/2020, **a oggi, 12 marzo 2020**, si può far ricorso a CIGO, CIGS, FIS secondo le norme di cui al d.lgs. 148/2015, rispettando l'insieme delle procedure per esse previste.
13. Con riferimento specifico al **Sistema Confesercenti**, a oggi, 12 marzo 2020, per le **aree non coperte dal DL 9/2020**, il regime di sostegno al reddito può essere schematizzato nel modo che segue:

Quadro aggiornato al 12 marzo 2020 – per aree non coperte dal DL 9/2020

Trattamento di integrazione salariale	Tipo di intervento	Requisiti del datore di lavoro	Requisiti del lavoratore	Criticità applicative
FIS – Assegno ordinario	Riduzione o sospensione orario di lavoro	Da 15 a 50 dipendenti	Almeno 90 giornate di lavoro	Procedura amministrativa; tetto aziendale (10 volte l'ammontare dei contributi)
FIS – Assegno di solidarietà	Riduzione o sospensione dell'orario di lavoro	Da 5 a 15 dipendenti (oltre che per datori di lavoro che abbiano più di 15 dipendenti)	Almeno 90 giornate di lavoro	Procedura amministrativa; procedura sindacale, accordo; tetto aziendale (10 volte l'ammontare dei contributi)
CIGS (ma solo se in atto o solo se è giustificabile una riorganizzazione interna)	Riduzione o sospensione dell'orario di lavoro	Da 50 dipendenti	Almeno 90 giornate di lavoro	Procedura amministrativa e procedura sindacale

Quadro attuale (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2011 e DPCM 11 marzo 2020) sulla libertà di circolazione dei lavoratori in Italia

14. Il DPCM 8 marzo 2020, come interpretato dall'Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile dell'8 marzo 2020, n. 646 e dalla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 marzo 2020, n. 15350, introduce misure che hanno un contenuto anche giuslavoristico.
15. Il DPCM 9 marzo 2011 ha esteso gli obblighi e le sanzioni di cui al DPCM 8 marzo 2011 all'intero territorio nazionale.
16. L'art. 1, punti a), e) del DPCM 8 marzo 2020 impone una restrizione temporanea parziale alla libertà di circolazione delle persone, fissando il divieto di spostamenti, a meno che non sussistano "comprovate esigenze lavorative", "situazioni di necessità" o "motivi di salute".
17. Si tratta di una restrizione della libertà di circolazione delle persone. Non riguarda le imprese e le connesse attività di circolazione delle merci. La misura è temporanea perché è collegata a un tempo di efficacia (8 marzo 2020 - 3 aprile 2020). La misura è parziale perché dispone deroghe a tale restrizione con obbligo di giustificazione. Qualora ci sia anche una sola delle deroghe indicate (lavoro, necessità, salute), la circolazione è consentita.
18. La violazione di tale divieto di spostamento è sanzionata ex art. 4 del DPCM, con rilevazione delle forze dell'ordine, monitoraggio del prefetto competente e applicazione della norma penale (art. 650 c.p.).
19. Ai lavoratori, subordinati o autonomi, viene chiesto, in caso di esercizio della vigilanza da parte delle forze dell'ordine, di giustificare il proprio spostamento. A tal fine si suggerisce di consegnare al lavoratore la documentazione che può essere utile per comprovare la mobilità geografica (lettera del datore di lavoro con istruzioni precise e ragioni della mobilità, o, se lavoratore autonomo, lettera relativa all'attività professionale da svolgere, alla vendita o al trasporto di beni, etc.).

Allegato n. 2**P.S.: ultima ora**

Da: MASSIMIANO <elvira.massimiano@confesercenti.it>

Inviato: giovedì 12 marzo 2020 12:32

A: CAPANNA <giuseppe.capanna@confesercenti.it>; **Oggetto:** Fwd: link per messaggio su presentazione domande

Buon giorno a tutti,

Ho parlato ora con la Dott. Perugini dell'Inps che è al lavoro da casa perché il Grande Chiusa...che caos...

Mi ha girato questo messaggio Hermes su procedure per fis Covid 19 ad oggi vigente solo per le primissime zone rosse di cui al dl n.9/2020.

Sono attese per domani le medesime facilitazioni fis Covid 19 per tutte le imprese fis da 6 a 49 dipendenti. Lei ha visto solo una bozza le coperture dovrebbero riguardare però 9 settimane e non 3 mesi ed il percorso dovrebbe essere tutto agevolato senza accordo sindacale tetti etc...

Quanto alla preventiva fruizione delle ferie mi ha ribadito che non è obbligatoria.

A dopo

E.

Scarica [Outlook per iOS](#)

Da: Perugini Francesca <francesca.perugini@inps.it>

Inviato: Thursday, March 12, 2020 12:16:55 PM

A: MASSIMIANO <elvira.massimiano@confesercenti.it>

Oggetto: link per messaggio su presentazione domande

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201118%20del%2012-03-2020.htm>



Francesca Perugini

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI

Dirigente Area Integrazioni Salariali In Deroga E Fondi Di Solidarietà